DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1990

che definisce il marchio per l'identificazione degli equidi vaccinati contro la peste equina

(90/553/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera d),

considerando che gli equidi vaccinati contro la peste equina che si trovano in una zona di protezione quale definita dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), primo trattino della direttiva 90/426/CEE devono recare un marchio chiaro ed indelebile che ne consenta l'identificazione;

considerando che, di norma, il metodo di marcatura più adeguato per gli equidi è quello che prevede l'impiego di un ferro arroventato o del freddo; che tuttavia per i cavalli registrati e identificati mediante un documento di identificazione (passaporto) di cui alla direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (2), un tatuaggio sul labbro può essere considerato sufficiente;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il marchio di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d) della direttiva 90/426/CEE deve essere apposto sulla pelle mediante un ferro arroventato o mediante il freddo e deve essere costituito da una lettera o da una cifra, come indicato nell'allegato, le cui dimensioni esterne siano di almeno 50 mm di altezza e di 50 mm di larghezza.

Tuttavia, i cavalli registrati ed identificati con il documento di identificazione (passaporto) previsto dalla direttiva 90/427/CEE possono essere marcati mediante tatuaggio sul labbro.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.
(2) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 55.

ALLEGATO

U : Trás-os-Montes (Portogallo)

S : Entre-Douro-e-Minho (Portogallo)

L : Beira Litoral (Portogallo)

I : Beira Interior (Portogallo)

O : Ribatejo e Oeste (Portogallo)

V : Alentejo (Portogallo)

F : Algarve (Portogallo)

X (sulla spalla sinistre) : Andalucia (Spagna)

C (sulla spalla sinistre) : Cáceres (Spagna)

B (sulla spalla sinistre) : Badajoz (Spagna)

R (sulla spalla sinistre) : Ciudad Real (Spagna)

A (sulla spalla sinistre) : Albacete (Spagna)